

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 24 Maggio 2022

Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"

Segnaliamo che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 relativo a "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina."

Riteniamo utile riassumere, di seguito, le novità previste in ambito giuslavoristico, fiscale e previdenziale dalla norma in titolo, riservandoci di approfondire con successive circolari gli interventi qui commentati, dopo che saranno emanati i provvedimenti attuativi e le disposizioni di prassi dagli enti preposti.

Di seguito, l'elenco degli argomenti trattati nella presente circolare:

1. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (ART. 22);
2. PATTI TERRITORIALI DELL'ALTA FORMAZIONE DELLE IMPRESE (ART. 28, COMMA 1);
3. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 31);
4. INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (ART. 32);
5. FONDO PER IL SOSTEGNO DEL POTERE D'ACQUISTO DEI LAVORATORI AUTONOMI (ARTICOLO 33);
6. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (ART. 35);
7. MISURE PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DI PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E DI CITTA' METROPOLITANE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD (ART. 43, COMMI 2 E 8).

1. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (ART. 22)

Con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, e al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, le aliquote del credito d'imposta, previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del

personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, pari al 50% (piccole imprese) e al 40% (medie imprese) sono rispettivamente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non soddisfino le sopra menzionate condizioni, previste dal comma 1 dell'articolo 22, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (piccole imprese) e al 35% (medie imprese). L'incentivo riguarda le imprese di ogni dimensione (tranne quelle in stato di difficoltà come definito a livello comunitario e quelle che sono destinatarie di misure interdittive o non sono in regola con gli obblighi di sicurezza sul lavoro e di pagamento dei contributi), e si applica alle spese sostenute negli esercizi dal 2020 al 2022 compresi. Nessuna modifica circa il periodo agevolato previsto dal comma 210 della legge 160/2019, che scadrà il prossimo 31 dicembre.

In base alle nuove disposizioni introdotte dal presente decreto, la misura dei crediti di imposta, indicata nel comma 211 della legge 160/2019, è differenziata per:

- piccole imprese, che usufruiscono di un credito di imposta del 70%, con un tetto annuo di 300mila euro;
- medie imprese scontano invece il 50%, con un limite annuale di 250mila euro;
- le grandi imprese hanno un tax credit del 30% con un limite annuo di 250mila euro;

le attività di formazione svolte per i lavoratori svantaggiati, per le medie e grandi imprese le percentuali salgono al 60% per attività di formazione svolta a favore dei cd. lavoratori svantaggiati.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria, e si utilizza in compensazione nel modello F24 a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento delle spese e subordinatamente alla certificazione delle spese stesse, rilasciata da un revisore legale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Dm 4 maggio 2018.

2. PATTI TERRITORIALI DELL'ALTA FORMAZIONE DELLE IMPRESE (ART. 28, COMMA 1)

Con riferimento ai "Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese", al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo 14 viene inserito il nuovo articolo 14-bis relativo alla promozione dell'interdisciplinarietà dei corsi di studio, nonché alla formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali.

Inoltre, al fine di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipula di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese" con le imprese è riconosciuto, per

gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

I "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", dovranno prevedere la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali.

I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

3. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 31)

Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuto un importo netto di euro 200 a titolo di una tantum, che sarà erogato con la retribuzione del mese di luglio 2022, seguendo il principio di cassa.

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nei primi quattro mesi del 2022 hanno beneficiato per almeno una mensilità dell'esonero contributivo dello 0,80%, ai sensi dell'articolo 1, comma 121 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, (Legge di Bilancio per il 2022).

L'indennità sarà riconosciuta una sola volta e in via automatica dai datori di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro e previa dichiarazione dello stesso di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, in particolare:

- soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- lavoratori domestici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA.

Tale indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si fa altresì presente che tale somma non deve essere rapportata alla percentuale part-time né deve essere riconosciuta in base alle giornate lavorate o che danno diritto ai giorni detrazione per produzione di reddito.

I datori di lavoro provvederanno al recupero della somma anticipata in busta paga secondo le indicazioni che saranno fornite prossimamente dall'INPS.

4. INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (ART. 32)

L'indennità una tantum pari ad euro 200 viene riconosciuta dall'Inps nel mese di luglio 2022 anche alle seguenti categorie di soggetti:

- Lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le domande possono essere presentate presso gli istituti di Patronato.
- Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022, l'indennità di NASpI e l'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL.
- Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 Legge n.264/1949.
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile, i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla gestione separata. L'indennità è corrisposta, previa presentazione della domanda all'Inps, ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- Lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).
- Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L'indennità è corrisposta, previa trasmissione della domanda all'Inps, ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L'indennità è corrisposta, previa trasmissione della domanda all'Inps, ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata. Per accedere al beneficio occorrerà presentare domanda all'Inps.
- Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza che verrà corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza.

La predetta indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito e può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta. Inoltre, si preme far presente che le prestazioni di cui al presente articolo e quelle previste dall'articolo 31 non sono compatibili tra loro.

5. FONDO PER IL SOSTEGNO DEL POTERE D'ACQUISTO DEI LAVORATORI AUTONOMI (ARTICOLO 33)

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene istituito il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, che si sostanzia nella previsione di un contributo anti-inflazione per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito complessivo 2021 non superiore all'importo che sarà fissato da un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che dovrà definire anche i criteri e le modalità per la corresponsione dell'indennità.

Alla misura sono destinati 500 milioni di euro che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui ai precedenti articoli 31 e 32.

6. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (ARTICOLO 35)

Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

In sostanza il buono è riconosciuto a favore delle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35mila euro, per l'acquisto, entro la fine dell'anno, di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale; il buono, personale e non cedibile, è pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, nel tetto massimo di 60 euro, è, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell'Isee.

Un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dovrà stabilire le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono e quelle per la sua emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (79 milioni per l'anno 2022). Per la spesa non coperta dal bonus, si potrà fruire dell'ordinaria detrazione Irpef del 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino all'importo di 250 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*, Tuir).

7. MISURE PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DI PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA E DI CITTA' METROPOLITANE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD (ART. 43, COMMI 2 E 8)

Con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF viene previsto un possibile incremento della tassazione locale.

In particolare, per accedere ai contributi salva-conti previsti dai patti sottoscritti con il Governo, i Comuni capoluoghi di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro potranno porre in essere tutte o parte delle misure previste dall'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 572, legge 234/2021), tra cui l'aumento dell'addizionale di loro competenza, in deroga al vigente limite dello 0,8% (articolo 1, comma 3, Dlgs 360/1998) e l'istituzione di un'addizionale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero.

La stessa soluzione, per avviare un percorso di riequilibrio strutturale, è adottabile pure dai Comuni sede di città metropolitane diversi da quelli indicati nei commi 567 e seguenti della citata legge 234/2021, nonché dai Comuni capoluoghi di provincia diversi dai precedenti, con debito pro-capite superiore a 1.000 euro.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)